

PREMESSO CHE:

- Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D. Lgs n° 196/2003 (“Nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali“) che, come è noto, ha confermato e innovato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici e telematici, introdotta nel 1996 con la legge n° 675 sulla “ tutela della privacy”, riunendola in modo organico in un unico testo;
- La normativa pone a carico di chi tratta dati personali ed in particolare sensibili il rispetto di una serie di adempimenti nel complesso finalizzati alla tutela della integrità dei dati ed alla loro sicura conservazione, prevedendo sanzioni penali ed amministrative in caso di inosservanza;
- Con delibera del G.C. n. 218 del 20.12.2000, ai sensi della legge n. 675/95 e del DPR. n. 318/99, era stato approvato il Documento Programmatico – Piano operativo per le misure di sicurezza rispetto al trattamento dei dati personali, da sostituire per effetto delle novità introdotte;
- Le novità previste dal Codice riguardano principalmente la parte tecnica o di gestione dei dati, avendo il Codice, difatti, aggiornato l’elenco delle “misure minime di sicurezza” le cui modalità di applicazione, in particolare per quel che riguarda il trattamento dei dati effettuato con strumenti elettronici, sono state indicate analiticamente nelle 29 regole incluse nell’Allegato B) del medesimo codice;
- Con delibera del C.C. n. 04 del 09.02.2006 è stato approvato il regolamento per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari;

CONSIDERATO che:

- la normativa (art. 31) prevede che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- L'articolo 34 del Codice prevede che il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici sia consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato B) del Codice, regola n. 19, le misure minime di sicurezza che vengono in esso elencate, tra cui, alla lettera g), è prevista la tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
 - a) l'elenco dei trattamenti di dati personali;
 - b) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
 - c) l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
 - d) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
 - e) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
 - f) la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per

aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

- g) la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- h) per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

CONSIDERATO che, allo scopo di adeguare la propria organizzazione alle esigenze poste dalla nuova normativa, sono state concesse alle amministrazioni pubbliche una serie di proroghe, l'ultima delle quali è in scadenza al 31.03.2006;

VISTA la delibera della G.C. n° 210 del 20.10.2005 con la quale si dava affidava al Sig. Salvatore La Rocca, Responsabile dell'Ufficio Informatico, l'incarico per la redazione del Documento Programmatico per la sicurezza e per l'assolvimento di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione della relativa documentazione, autorizzando le spese necessarie per acquisto software, corsi di formazione ecc.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il **Documento Programmatico sulla Sicurezza – DPS**, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Informatico, Sig. Salvatore La Rocca, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 34 lett. g) e dell'allegato B) del Codice in materia di dati personali - D.Lgs n. 196/2003, e ritenuto obbligatorio procedere alla sua approvazione entro il termine fissato;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico - contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, reso dal responsabile dell'area amministrativa, acquisito agli atti preparatori del presente deliberato;

AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** il **Documento Programmatico sulla Sicurezza - DPS**, previsto dall'articolo 34 e dalla regola 19 dell'allegato B) del D. leg. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", comprensivo di una tabella di analisi dei rischi e dell'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati dalle Strutture dell'Amministrazione Comunale, allegato all'originale della presente deliberazione sotto la lettera A);
- 2) **DI DARE ATTO** che tale documento sarà consultabile da chiunque e sarà oggetto di aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente a quanto previsto dalla legge;
- 3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 30/03/2006

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

| | |
|--|--|
| D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 31/03/2006 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile | D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria |
|--|--|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2006 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **31/03/2006**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO